

R IDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA ANNO 2012

Con la circolare n. 17 del 25.2.2011, l'INAIL ha diramato le istruzioni operative per la presentazione delle istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 24 del D.M. 12.12.2000, come modificato dal D.M. 3.12.2010. La circolare in questione prevede che le aziende che abbiano effettuato nel 2011 interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, possano presentare **istanza di riduzione del tasso medio di tariffa**, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti nell'apposito modulo di domanda che alleghiamo in copia (modello OT24).

Le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa sono le seguenti:

LAVORATORI - ANNO	RIDUZIONE
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

I lavoratori anno corrispondono alla somma (non alla media) dei lavoratori del primo triennio del quadriennio precedente l'anno per il quale si chiede la riduzione.

Questa riduzione fa riferimento agli interventi effettivamente **svolti** nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, per cui è necessario che l'azienda abbia effettuato nel 2011 interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente e ulteriori rispetto a precedenti interventi operati negli anni precedenti.

Inoltre, possono proporre domanda solo le aziende che al 31.12.2011 **siano in regola con gli adempimenti contributivi** (nei confronti di

INAIL, INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili) **ed assicurativi** e con le **disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro**.

Riportiamo di seguito uno specchietto che riassume le condizioni di regolarità contributiva, previste, in via generale, per ottenere il DURC:

La regolarità contributiva deve rispettare le modalità previste dal D.M. 24.10.2007, ovvero devono ricorrere le seguenti condizioni:

- **correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;**
- **corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti Previdenziali come dovuti;**
- **inesistenza di inadempienze in atto.**

La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

- **richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto competente abbia espresso parere favorevole;**
- **sospensioni di pagamenti a seguito di disposizioni legislative;**
- **istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.**

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile sussiste in caso di:

- **versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;**
- **dichiarazione della denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;**
- **richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.**

Si manifesta, invece, una situazione di **irregolarità assicurativa** qualora si verifichi la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato, mentre nel caso di mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza dello stesso nonché la sede dell'azienda, le riduzioni verranno concesse ugualmente.

Per quanto attiene l'**osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro**, il requisito si intende realizzato quando siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, con riferimento alla situazione presente alla data del 31.12 dell'anno precedente quello per il quale si richiede l'agevolazione. L'INAIL mette a disposizione un questionario di autovalutazione (di carattere meramente indicativo) a disposizione dei datori di lavoro che intendano verificare il proprio livello di conformità alle norme in questione.

Secondo quanto disposto con la circolare INAIL n. 17 del 25.2.2011, in caso si presentasse una situazione di irregolarità contributiva o assicurativa, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni,

Si precisa che il termine per la presentazione della domanda è fissato al **29 febbraio 2012**.

La domanda di riduzione deve essere presentata per tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) afferenti alla specifica unità produttiva per la quale si propone l'istanza e deve essere inviata alla sede INAIL nella quale è ubicata l'azienda richiedente. Nel caso di PAT a più voci, la riduzione verrà applicata separatamente per ogni singola voce. Il numero dei lavoratori da considerare è quello relativo a ciascuna voce. Nel caso di aziende con più PAT ricadenti in ambiti territoriali diversi, si dovrà presentare una domanda per ciascuna sede competenze in forza della ubicazione dell'unità locale. Nel caso di aziende con più PAT istituite presso lo stesso ambito territoriale (ad esempio, aziende con una sola unità locale con più PAT o con più unità locali sedenti nel medesimo ambito territoriale, ciascuna con la propria PAT) si potrà presentare una sola domanda a condizione che gli interventi dichiarati siano stati effettivamente effettuati presso ogni unità locale ricadente nel medesimo ambito territoriale.

Il modulo di domanda è costituito da varie sezioni, dalla A alla N, contenenti un elenco degli interventi previsti, ai quali è affidato un punteggio che va da un minimo di 30 ad un massimo di 100. Per potere accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi all'interno dell'unità produttiva (o delle

unità produttive) tali che la somma dei loro punteggi sia pari o superiore a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A (interventi particolarmente rilevanti) dove è sufficiente selezionare un solo intervento.

Per riassumere brevemente le sezioni riguardano:

- A) interventi particolarmente rilevanti;
- B) prevenzione e protezione;
- C) attrezzature, macchine e impianti;
- D) sorveglianza sanitaria;
- E) formazione;
- F) interventi connessi alla specifica tipologia contrattuale;
- G) lavoratori stranieri;
- H) gestione di contratti d'appalto e/o opera;
- I) cantieri temporanei o mobili;
- J) attività di trasporto;
- K) infortuni stradali e mobilità sostenibile
- L) altro (nel caso in cui l'azienda abbia effettuato interventi migliorativi diversi da quelli sopra indicati).

Si ricorda che, nel momento in cui il richiedente sottoscrive la dichiarazione, dichiara di essere consapevole che:

- la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- risultino rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
- siano stati realmente effettuati gli interventi migliorativi richiesti dall'INAIL ed attuati nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Qualora venga a mancare anche una di queste condizioni, il richiedente incorrerà a conseguenze penali.

Il provvedimento motivato (di concessione della agevolazione o di reiezione della domanda) deve essere comunicato al datore di lavoro entro 120 giorni dalla data della domanda, a mezzo raccomandata AR e l'agevolazione, ove concessa, ha efficacia per l'anno di presentazione e può essere sfruttata in sede di regolazione del premio nella autoliquidazione da presentare entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Nel caso venga successivamente accertata la mancanza dei requisiti previsti per la concessione della riduzione, l'INAIL provvederà all'annullamento del provvedimento e al recupero dei premi dovuti, previo ricalcolo dei tassi e con applicazione delle sanzioni civili (oltre alle eventuali conseguenze penali per la dichiarazione di responsabilità mendace).